

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2258 del 05/05/2022
Oggetto	10^ modifica ns_AIA_Doratura 84
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2370 del 03/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 34503/2021

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Doratura 84 s.r.l. (ex DR84 s.r.l.) - 10[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC di trattamenti metallici (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che, all'azienda DR84 s.r.l., con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA³, per l'esercizio dell'attività di trattamenti metallici (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata nella medesima sede.

Dato atto che, a seguito della fusione per incorporazione della società DR84 s.r.l. nella società Doratura 84 s.r.l. e il cambio del Gestore AIA, la citata Autorizzazione Integrata Ambientale è stata volturata, con provvedimento⁴ di ARPAE, alla ditta Doratura 84 s.r.l..

Vista la domanda⁵ di 10[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dall'azienda DR84 s.r.l. (ora Doratura 84 s.r.l.) in data 18/12/2021 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁶, relativa all'esigenza di estendere il periodo di funzionamento delle emissioni E1, E2 ed E17 al fine di mantenere salubri gli ambienti di lavoro e modificare il periodo di funzionamento dell'emissione E15 per ottimizzare il ciclo di lavoro del reparto di burattatura in ottemperanza a quanto prescritto con la 9[^] Modifica⁷ di AIA.

La modifica proposta consiste, in particolare, nei seguenti interventi:

- estensione del funzionamento sulle 24 ore delle emissioni E1, E2, ed E17, di cui 8 h in orario diurno a portata massima con gli impianti galvanici a regime e le restanti 16 h a velocità ridotta, con gli impianti galvanici fermi;
- estensione del funzionamento sulle 24 ore dell'emissione E15 collegata col reparto di burattatura, con un tempo massimo 10 h/giorno (come autorizzato nella 9[^] Modifica⁷ non sostanziale di AIA), ma con possibilità di utilizzare i buratti non solo nelle ore diurne ma, come alternativa, nelle ore serali o notturne.

La modifica non interesserà altri reparti produttivi né il reparto galvanico e il volume delle vasche di trattamento presenti in azienda resterà pari a 70,98 m³, come precedentemente autorizzato.

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs.n° 46/2014;

2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

3 Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 168735 del 13/11/2012, successivamente modificata e integrata con atti P.G. n° 122076 del 26/08/2013 e rettifica P.G. n° 133632 del 25/09/2013, P.G. n° 45616 del 21/03/2014 e P.G. n° 107852 del 04/07/2014 e con atti di ARPAE DET-AMB-2016-424 del 29/02/2016, DET-AMB-2016-3543 del 27/09/2016, DET-AMB-2018-1021 del 27/02/2018, DET-AMB-2019-548 del 06/02/2019, DET-AMB-2021-949 del 25/02/2021 e DET-AMB-2021-5263 del 21/10/2021;

4 Provvedimento rilasciato con DET-AMB-2022-2146 del 29/04/2022;

5 Assunta agli atti con protocollo PG/2021/194639 del 20/12/2021;

6 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

7 Provvedimento rilasciato con DET-AMB-2021-5263 del 21/10/2021;

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 27/12/2021, ha avviato⁸ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- la scrivente Agenzia, in data 07/02/2022, ha trasmesso al Gestore dell'installazione la richiesta di integrazioni, con contestuale sospensione⁹ del procedimento amministrativo in oggetto, e la ditta, in data 05/04/2022, ha inviato¹⁰ la documentazione integrativa richiesta.

Vista la Relazione istruttoria¹¹ di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna-Unità IPPC, nella quale, vista la documentazione presentata dall'azienda, si esprime parere favorevole alla domanda di modifica presentata con le seguenti considerazioni e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Per quanto riguarda la **matrice rumore**, l'azienda ha presentato due elaborati a firma del tecnico competente in acustica datati 18/12/2021 e, in seguito alla richiesta di integrazioni per la matrice acustica, ha inviato due nuove relazioni acustiche datate entrambe 31/03/2022. La prima relazione riguarda un collaudo acustico per il funzionamento in periodo diurno, in seguito alla dismissione dell'emissione E18 richiesto dalla 9^a modifica dell'atto autorizzativo, mentre la seconda è inerente alla verifica previsionale per il periodo di riferimento diurno e notturno con le nuove modalità di funzionamento degli impianti oggetto della modifica non sostanziale richiesta.

Dalla documentazione di collaudo acustico in periodo diurno, effettuato in seguito alla dismissione dell'emissione E18 richiesto dalla 9^a modifica dell'atto autorizzativo, risulta un rispetto del limite di immissione assoluto diurno presso tutte e 5 le postazioni di misura individuate dall'atto autorizzativo (P1, P2, P3 e P4 rispetto del limite di classe V e P5 rispetto del limite di classe III).

Relativamente alla verifica del limite di immissione differenziale, inoltre, viene individuato un ulteriore punto di misura (in facciata al ricettore posto a est dell'insediamento individuato con la sigla R), per il quale il consulente aziendale ha riscontrato un livello ambientale per cui non è applicabile il limite di immissione differenziale diurno.

8 Nota agli atti con protocollo PG/2021/199253 del 27/12/2021;

9 Nota agli atti con protocollo PG/2022/19731 del 07/02/2022;

10 Assunta agli atti con protocollo PG/2022/56833 del 05/04/2022;

11 Nota agli atti con protocollo PG/2022/69706 del 28/04/2022;

Dalla documentazione di previsione di impatto acustico, relativa al nuovo assetto aziendale per la presente modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si osserva che:

- le sorgenti sonore attive in periodo notturno sono il reparto burattatura (Sr 13), l'emissione E1 (Sr 1), l'emissione E2 (Sr 3), l'emissione E15 (Sr 6), l'emissione E17 (Sr 5) e il compressore (Sr 9) funzionale all'emissione E15;
- il consulente aziendale prevede, mediante calcoli matematici, un rispetto del limite di immissione assoluto diurno e notturno presso tutte e 5 le postazioni di misura individuate dall'atto autorizzativo (P1, P2, P3 e P4 rispetto del limite di classe V e P5 rispetto del limite di classe III) e l'inapplicabilità del criterio differenziale diurno e notturno all'interno dell'abitazione del recettore, posto a est dell'insediamento produttivo, individuato con la sigla R.

Vista la documentazione prodotta si ritiene, pertanto, che la ditta abbia ottemperato a quanto determinato con la 9^a Modifica⁷ non sostanziale di AIA e, con riferimento a quanto richiesto, si esprime **parere favorevole** alla domanda presentata, **con le modifiche all'atto autorizzativo di seguito indicate nella determina e nel rispetto della seguente prescrizione:**

- 1. entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, dovrà essere eseguita una verifica strumentale in facciata al ricettore R, volta a dimostrare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno con tutte le sorgenti sonore potenzialmente attive e nell'assetto previsto in tale periodo.**

Tutto ciò premesso,

Valutato necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA rilasciata all'azienda Doratura 84 s.r.l. dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 168735 del 13/11/2012 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di trattamenti galvanici, svolta presso l'installazione IPPC situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

- 1. di approvare** la richiesta di modifica descritta in premessa e presentata dall'azienda **Doratura 84 s.r.l. (ex DR84 s.r.l.)**, per la gestione dell'installazione IPPC in oggetto, stabilendo quanto segue e quanto indicato al successivo punto 2.:
 - a. entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà eseguire una verifica strumentale in facciata al ricettore R, volta a dimostrare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno con tutte le sorgenti sonore potenzialmente attive e nell'assetto previsto in tale periodo.**

2. la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda Doratura 84 s.r.l. per l'esercizio dell'attività di trattamenti galvanici, svolta presso l'installazione IPPC situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13, stabilendo quanto segue:

• **il Paragrafo C.3.5 RUMORE sia così sostituito:**

“Le principali fonti di emissione sonora sono riportate nella Tavola 1 del 15/02/2022, per quanto concerne il periodo di riferimento diurno e nella Tavola 2 del 15/02/2022, per quanto concerne il periodo riferimento notturno, agli atti con PG/2022/56833. Pertanto il rumore emesso interessa il periodo diurno e il periodo notturno. In periodo diurno, nelle 8 ore lavorative possono essere in funzione tutte le sorgenti sonore a normale regime.

Si precisa che:

- Il reparto burattatura (Sr 13), emissione E15 (Sr 6) e il compressore (Sr 9), funzionale all'emissione E15, possono funzionare per 10 nell'arco dell'intera giornata;
- L'emissione E1 (Sr 1), emissione E2 (Sr 3), emissione E17 (Sr 5) per le restanti 16 ore della giornata hanno un funzionamento a regime ridotto.

La classificazione acustica del Comune di Monteveglio assegna, all'area sulla quale è ubicata la ditta, la classe V mentre il ricettore abitativo limitrofo è ubicato in classe III.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico, documentazione assunta agli atti con PG/2022/56833, si osserva il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997”.

• **al Paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, con riferimento alla tabella di cui al punto 1., gli orari di funzionamento delle emissioni si intendono integrati come di seguito riportato:**

- Funzionamento sulle 24 ore delle **emissioni E1, E2 ed E17**, di cui 8 h in orario diurno a portata massima con gli impianti galvanici a regime e le restanti 16 h a velocità ridotta, con gli impianti galvanici fermi;
- Funzionamento sulle 24 ore dell'**emissione E15** collegata col reparto di burattatura, con un tempo massimo 10 h/giorno e con possibilità di utilizzare i buratti non solo nelle ore diurne ma, come alternativa, nelle ore serali o notturne.

• **il Paragrafo D.2.9 EMISSIONI SONORE sia così sostituito:**

- “1. Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti di immissione assoluto diurni e notturni di classe acustica V (70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni) e classe acustica III (60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni) e di immissione differenziale (5 dB(A) in periodo diurno e (3 dB(A) in periodo notturno).
2. Il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora le modifiche dell'impianto lo richiedano.”.

• **il Paragrafo D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE sia così sostituito:**

Il gestore dell'impianto provvederà ad effettuare delle campagne di rilievi acustici, ogni 6 anni e in occasione della presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione, fatte salve eventuali modifiche che necessitino di una nuova valutazione.

Al fine di garantire la corretta e completa caratterizzazione delle immissioni sonore, i rilievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza dei seguenti punti di misura:

Tabella 7 - Rumore

Punto di Misura/ricettore	Localizzazione	Parametro	Frequenza controllo del Gestore	Modalità di registrazione
P1	In corrispondenza della recinzione di separazione da un'altra azienda posto sul lato Sud e a distanza 4,5 m dalle due sorgenti sonore associate agli scrubber.	LAeq	Ogni 6 anni e in occasione della nuova domanda di riesame	Foglio delle misure e relazione di impatto acustico
P2	Sul lato Nord, in corrispondenza della recinzione di separazione da zona agricola in direzione dei limitrofi centri abitati e a distanza 75 m dalle due sorgenti sonore associate agli scrubber			
P3	In corrispondenza della recinzione di separazione da un'altra azienda, posto sul lato Sud-Est e a distanza 65 m dalle due sorgenti sonore associate agli scrubber			
P4	In prossimità del portone del capannone aziendale in cui vengono effettuate le operazioni di carico e scarico merci			
P5	Ricettore sensibile (abitazione nelle immediate vicinanze)			
R	In facciata al Ricettore			

E' opportuno che il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale venga verificato tramite misure acustiche di lunga durata. A tal fine, si richiede di effettuare monitoraggi acustici di 16 ore (6:00 – 22:00) per il periodo diurno e 8 ore (22:00 – 6:00) per il periodo notturno, volti a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza delle postazioni di misura.

La determinazione del valore limite assoluto di immissione potrà essere effettuata anche con l'ausilio di misure puntuali purché se ne dimostri la significatività, in relazione al tempo di riferimento diurno e notturno.

Presso il ricettore residenziale R, oltre al valore limite assoluto di immissione, dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale.

Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione.

I risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica, comprensiva della descrizione delle modalità di esercizio della ditta durante la campagna di misura e dei grafici delle misure effettuate.

5. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione, portata a carico dell'azienda Doratura 84 s.r.l. con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 168735 del 13/11/2012 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di trattamenti galvanici, svolta presso l'installazione IPPC situata in Comune di Valsamoggia (BO), Località Monteveglio, in Via G. di Vagno n° 13.
6. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

*(documento firmato digitalmente)*¹²

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.